



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **223** del **2000** proposto da **B. L.**, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Balsamo presso il cui studio elettivamente domicilia in Trento, Via Grazioli n. 3;

C O N T R O

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Largo Porta Nuova n. 9, Trento;

per l'annullamento,

del provvedimento n. 2.8./39/Ris d.d. 12.11.1999, notificato in data 12.11.1999, emesso dal Dirigente il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trento, con il quale è stata disposta l'inflizione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 1/30 per la seguente mancanza: "aver omesso di informare tempestivamente e per iscritto l'ufficio dello smarrimento della chiave della cassetta di sicurezza ubicata presso il corpo di guardia dell'ufficio Personale della Questura", nonché di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 ottobre 2001 - relatore il consigliere Ottorino Mazzuca - l'avv. Matteo Benvegnù, in dichiarata sostituzione dell'avv. Barbara Balsamo, per il ricorrente, l'avvocato dello Stato Guido Denicolò per l'Amministrazione dell'Interno resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato e depositato L. B., assistente della Polizia di Stato, ha impugnato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 32 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395;

2) Silenzio rigetto della Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione dell'Interno, costituitasi in giudizio, ha sostenuto nella sua memoria difensiva, l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso, nonché la sua infondatezza, chiedendone pertanto il rigetto.

Il ricorrente ha ribadito e chiarito in memoria il suo assunto difensivo.

All'udienza del 26 ottobre 2001 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, componente del Direttivo Provinciale dell'Organizzazione Sindacale S.I.U.L.P. di Trento, ha impugnato il decreto con cui il dirigente il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trento gli irrogava la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo ai sensi dell'art. 4, n. 10, del D.P.R. n. 737/1981 per "aver omesso di informare tempestivamente e per iscritto l'ufficio dello smarrimento della chiave della cassetta di sicurezza ubicata presso il corpo di guardia dell'ufficio Personale della Questura".

Infatti, con relazioni di servizio, ritenute tardive, datate 1.9. e 3.9.1999 il ricorrente riferiva al Dirigente il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Trentino Alto Adige dello smarrimento avvenuto in data 21.8.1999 di un mazzo di chiavi composto dalle seguenti: una chiave delle manette in dotazione; una chiave dell'armadietto blindato ove sono riposte le armi lunghe in dotazione di reparto e una copia della chiave dell'armadietto blindato assegnato ad altro dipendente, ma congiuntamente usufruito.

L'Amministrazione resistente, ravvisando nel comportamento tenuto dal ricorrente aspetti disciplinari rilevanti, formulava in data 20.9.1999 apposita contestazione degli addebiti per la mancanza prevista dall'art. 5, comma 1 n. 7 del D.P.R. n. 737/1981, che veniva notificata al suindicato dipendente in data 27.9.1999.

In data 2.10.1999 il dipendente, dopo aver presentato richiesta di proroga, presentava le proprie giustificazioni.

Il citato dirigente, con provvedimento in data 12.11.1999, considerando che le giustificazioni fornite dal citato dipendente evidenziavano una minore gravità del fatto contestatogli, gli infliggeva la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, per la mancanza prevista dall'art. 4 n. 10 del D.P.R. n. 737/1981.

Avverso tale provvedimento l'interessato proponeva, con atto pervenuto in data 11.12.1999, il ricorso gerarchico al Capo della Polizia.

Con l'impugnativa in esame l'interessato deduce, nella sostanza, la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 (1° motivo) ed il silenzio rigetto della Pubblica Amministrazione (2° motivo).

Ad avviso del Collegio, fondato, prevalente ed assorbente è il primo motivo di ricorso.

L'art. 32 del D.P.R. n. 395/1995 (rubricato "Tutela dei dirigenti sindacali") dispone, al suo quarto comma, che

"Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale è data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di

competenza ed anche al fine di monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale interessata".

Al riguardo si evidenzia che dalla fondatezza della censura di violazione del citato art. 32 deriva anche la connessa reiezione della eccezione difensiva dell'Amministrazione resistente circa la natura di atto interno del relativo inadempimento e la conseguente carenza di interesse a dedurre le censure in esame.

Non può dubitarsi, infatti, dell'interesse del ricorrente a dedurre la violazione della citata disposizione sia per l'esplicita dizione della rubrica della norma, che tutela esplicitamente i dirigenti sindacali, sia per la sua chiara "ratio" di tutela, nel contempo, sia del Sindacato di appartenenza sia dei suoi componenti.

Trattasi, infatti, di adempimento collegato ad interessi sia pubblici che privati, in relazione alle funzioni svolte sia dal Sindacato nel suo complesso che dal singolo sindacalista, che sia dipendente della Pubblica Amministrazione.

La disposizione normativa in esame nel porre un preciso obbligo in capo all'Amministrazione, e cioè di comunicare l'avvio del procedimento disciplinare, introduce un ulteriore atto interlocutorio, prodromico al procedimento disciplinare, nell'ipotesi in cui il dipendente sia anche dirigente sindacale, dal cui inadempimento deriva l'illegittimità della procedura, nonché della sanzione inflitta al dipendente.

